

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRONI, CASSINI, D'ERRICO e PICARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Disposizioni aggiuntive sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge del 7 maggio 1965, n. 459, nell'articolo unico, dispone che gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti in servizio all'entrata in vigore della stessa, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.

Questa legge non corrisponde all'originario disegno di legge n. 646, inizialmente presentato al Senato, perchè di questo venne soppresso il secondo comma dell'articolo unico.

Questo comma stabiliva il richiamo in servizio, fino al compimento del 40° di servizio utile a pensione, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti che, pur trovandosi nelle condizioni indicate nel primo comma, fossero stati eventualmente collocati a riposo, per aver compiuto i 65 anni, da amministrazioni comunali che non avevano tenuto alcun conto delle circolari ministeriali emanate, a suo tempo, a riguardo.

La soppressione del secondo comma del disegno di legge n. 646 è stata deliberata dalla Camera dei deputati che ha approvato la legge n. 459, che fu successivamente approvata anche dal Senato.

Tale soppressione è stata determinata dalla impossibilità del richiamo in servizio dei sanitari anzidetti da parte dei Comuni che già avevano provveduto a ricoprire i posti lasciati vacanti per il collocamento in pensione dei sanitari che avevano raggiunto i 65 anni e dalla preoccupazione di inconvenienti di carattere amministrativo e finanziario.

Detta determinazione ha però escluso dal beneficio della legge proprio quella parte di Ufficiali sanitari o di sanitari condotti per cui la legge si era resa più necessaria e doverosa, in quanto si tratta di sanitari che, non avendo compiuto i 40 anni di servizio utile a pensione, sono collocati a riposo con una pensione misera, per non aver potuto beneficiare degli ultimi adeguamenti legislativi in merito.

Sia la Camera sia il Senato hanno approvato la legge del 7 maggio 1965, n. 459, nella formulazione predetta, per non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore di una legge che, oltre ad essere tanto attesa, provvedeva alla riparazione di una situazione ingiusta e di grave danno per la sistemazione pensionistica di una categoria di sanitari che, a causa di circostanze dipendenti dagli avvenimenti di guerra, nonchè dalle disposizioni del passato regime e dalla carenza di concorsi, erano stati costretti, indipendentemente dalla loro volontà, ad entrare in carriera molto tardivamente.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di riparare ad una grave sperequazione e ad una ingiustizia nei confronti di coloro per i quali le disposizioni della legge 7 maggio 1965, n. 459, sono oltremodo necessarie.

Con questo disegno di legge si tiene in massimo conto la situazione che è stata prospettata ma non risolta dalla Camera dei deputati.

Infatti il richiamo e la trattenuta in servizio, per il tempo necessario al conseguimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, è concesso soltanto se i Comuni non hanno deliberato, in seguito

a concorso, la nomina di un nuovo titolare alla data della emanazione della legge.

Per coloro che si trovano nelle condizioni di non poter essere richiamati a ricoprire il posto per le ragioni anzidette si consente, ai fini pensionistici per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, il riscatto nella misura e nella forma applicabile come se fossero stati richiamati in servizio.

Il disegno di legge che viene presentato completa la legge del 7 maggio 1965, n. 459, perchè tiene nel dovuto conto i rilievi fatti dalla Camera dei deputati, perchè elimina una sperequazione, e ripara ad una ingiustizia nei confronti della parte più bisognosa della benemerita categoria dei sanitari per i quali è stata emanata la stessa legge del 7 maggio 1965, n. 459.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono richiamati in servizio e trattenuti per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, quando non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, già collocati a riposo per aver raggiunto il 65° anno di età, purchè il Comune non abbia ancora deliberato, in seguito a concorso, la nomina di un nuovo titolare alla data della emanazione della legge.

Agli ufficiali sanitari e ai sanitari condotti che si trovano nelle stesse condizioni e che non possono essere chiamati a ricoprire il posto, perchè questo è già stato assegnato o deliberato in favore di un nuovo titolare, in seguito a concorso, è consentito il riscatto, ai fini della pensione, degli anni mancanti per raggiungere 40 anni di servizio effettivo, nella misura e nella forma applicabile come se fossero richiamati in servizio.